

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

PROVINCIA DI MESSINA



Ufficio di Gabinetto

Codice Avviamento Postale: 98050
Codice Fiscale: 00158240838

TEL.: 090 / 9700328
Fax: 090 9700396

E - mail: info@comune.termevigliatore.me.it
sindaco.termev@email.it

ORDINANZA N. 18

DEL 17/09/2015

Oggetto: Divieto di coltivazione fave e piselli nel raggio di trecento metri dall'abitazione di minore affetto da carenza congenita dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi (FAVISMO)

IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che con proprie ordinanze n. 24 del 28/10/2010 e N° 02 del 18/01/2011, a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, è stato disposto il divieto di coltivazione e commercializzazione nonché di eventuale estirpazione di fave e piselli entro il raggio di 300 mt dalle vie e siti indicati nelle stesse ordinanze;
- **VISTA** la richiesta datata 09/09/2015 ed acquisita agli atti di questo Ente l'11/09/2015 al prot. n.13285, con la quale la madre esercente la patria potestà su un minore affetto da carenza congenita dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi (FAVISMO), residente in Via Costantino Orazio n. 26, chiede l'adozione di un provvedimento sindacale che vieti la coltivazione di cui sopra, nel raggio di 300 mt dalla rispettiva abitazione a tutela della salute del proprio figlio;
- **VISTO** il certificato medico allegato alla predetta istanza che attesta la patologia di che trattasi;
- **RILEVATO** che tale affezione comporta la necessità di evitare assolutamente l'ingestione di fave e l'esposizione al loro polline per il rischi collegati al verificarsi di gravi crisi emolitiche;
- **RITENUTO** pertanto di dover intervenire, con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute e della vita del minore in oggetto;
- **VISTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

Ad integrazione delle precedenti ordinanze n. 24 del 28/10/2010 e N° 02 del 18/01/2011, di vietare la coltivazione, commercializzazione ed eventuale estirpazione di fave e piselli nel raggio di 300 mt dalla **Via Costantino Orazio n. 26;**

DISPONE

- Di trasmettere copia della presente ordinanza, per quanto di competenza, alle seguenti autorità:
 - Prefettura di Messina;
 - Ufficio Igiene Pubblica – ASP n. 5;
 - Stazione Carabinieri di Terme Vigliatore;
 - Comando Polizia Municipale;
- Di pubblicare la presente mediante affissione all'albo pretorio one-line, sul sito internet del Comune e mediante affissione di manifesti nella via interessata.

INFORMA

- che l'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- che a norma dell'art. 3, comma 4, L. 7/8/1990 n.241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR per la Sicilia, oppure entro 120 gg. al Presidente della Repubblica;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dove rimarrà affisso per 30 giorni.

Terme Vigliatore, 17/09/2015

Il Sindaco
Dr. Bartolo Cipriano

